

**DELIBERAZIONE 16 DICEMBRE 2025**

**560/2025/R/IDR**

**EROGAZIONE DELLA QUOTA CONCLUSIVA DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO N. 12 DI CUI ALL'ALLEGATO 1 AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 AGOSTO 2019, RECANTE "ADOZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO – SEZIONE ACQUEDOTTI" (CUP H79B19000050003)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1366<sup>a</sup> riunione del 16 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (di seguito: legge 196/09), e, in particolare, l'articolo 34;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e s.m.i, recante le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge 205/17), e, in particolare, i commi da 516 a 525 dell'articolo 1;

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (di seguito: legge 145/18), e, in particolare, i commi da 153 a 155 dell’articolo 1;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (di seguito: d.P.C.M. 1 agosto 2019), recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”;
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (di seguito: decreto-legge 121/21), come convertito nella legge 9 novembre 2021, n. 156, e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-bis;
- il decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, recante le modalità e i criteri per la redazione e l’aggiornamento del “Piano per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico” (di seguito: decreto interministeriale 350/22);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2024, recante “Adozione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI)” (di seguito: d.P.C.M. 17 ottobre 2024);
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 settembre 2025 recante “Adozione dello stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico” (di seguito: decreto ministeriale 16 settembre 2025);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la relazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 268/2018/I/IDR, recante “Relazione di trasmissione dell’elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge n. 205/2017”;
- la relazione dell’Autorità 23 ottobre 2018, 538/2018/I/IDR, avente ad oggetto “Aggiornamento della Relazione 11 aprile 2018, 268/2018/I/IDR (...)”;
- la relazione dell’Autorità 20 giugno 2019, 252/2019/I/IDR, avente ad oggetto “Primo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: relazione 252/2019/I/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 425/2019/R/IDR, recante “Disciplina delle modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi contenuti nell’Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: deliberazione 425/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2019, 512/2019/R/IDR, avente ad oggetto “Avvio dell’erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019,

recante Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti” (di seguito: deliberazione 512/2019/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2020, 520/2020/R/IDR, avente ad oggetto “Modalità straordinarie di erogazione delle quote di finanziamento per la realizzazione di taluni interventi di cui all’Allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti” (di seguito: deliberazione 520/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2021, 58/2021/R/IDR, recante “Semplificazione delle modalità di erogazione delle risorse, di cui alla deliberazione dell’Autorità, 425/2019/R/IDR, per la realizzazione degli interventi contenuti nel primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione «acquedotti»” (di seguito: deliberazione 58/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 633/2021/R/IDR, recante “Intimazione ad adempiere all’obbligo di cui all’articolo 8, comma 1, punto 1, della deliberazione dell’Autorità 425/2019/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/idr, recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/idr e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/idr (RQSII)”
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)” e il relativo Allegato A, recante “Metodo Tariffario Idrico 2024-2029 – MTI-4. Schemi regolatori”;
- la circolare della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea) del 24 febbraio 2021, di revisione della circolare 10/2020/IDR con riferimento alle istruzioni operative agli Enti di riferimento per l’espletamento degli adempimenti previsti nella deliberazione 425/2019/R/IDR come successivamente modificata dalla deliberazione 58/2021/R/IDR (di seguito: circolare 4/2021/IDR);
- i dati, gli atti e i documenti relativi all’intervento n. 12 di cui all’Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, trasmessi in data 6 agosto 2025 (prot. Autorità n. 55617 e 55618), e successivamente integrati in data 31 ottobre 2025 (prot. Autorità n. 75731) e, da ultimo, in data 27 novembre 2025 (prot. Autorità 85717) dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito: ATERSIR), ai sensi della deliberazione 425/2019/R/IDR – come modificata dalla deliberazione 58/2021/R/IDR – e secondo le modalità previste dalla circolare 4/2021/IDR.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori";
- il d.lgs. 152/06, all'articolo 149, individua, quali atti che compongono il Piano d'Ambito - oltre che il "modello gestionale ed organizzativo" e il "piano economico finanziario" - anche la "ricognizione delle infrastrutture" e il "programma degli interventi" (di seguito: PdI) specificando che:
  - la ricognizione delle infrastrutture identifica lo stato di consistenza e di funzionamento delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato (comma 2);
  - il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda di utenza, definendo gli obiettivi da realizzare, le infrastrutture a tal fine programmate ed i tempi di realizzazione (comma 3);
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012 all'articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite *ex lege* all'Autorità, stabilendo, in particolare, che:
  - l'Autorità "definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...)" (lett. a);
  - "predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)" (lettera d);
  - "verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici" (lett.

- e);
- “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);
  - l'articolo 1, comma 516, della legge 205/17 - nella formulazione precedente alle modifiche e integrazioni recate dal recente decreto-legge 121/21 - disponeva che
    - ai fini della *“programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche”* - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fosse adottato (su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e forestale, con il Ministro della Cultura e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata) il *“Piano nazionale di interventi nel settore idrico”*, e che il medesimo Piano fosse articolato in due distinte sezioni (sezione «acquedotti» e sezione «invasi»), prevedendo con specifico riferimento alla sezione «acquedotti» che l'Autorità - sentiti le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori - trasmettesse l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
      - a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche;
      - b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso;
      - c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- sulla base dell'elenco di interventi selezionato dall'Autorità e riportato nella Relazione 252/2019/R/IDR, con il d.P.C.M. 1 agosto 2019 è stato adottato il “primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti”, prevedendo, in particolare, che:
  - “la copertura del costo degli interventi [sia] assicurata a valere e nel limite delle risorse del citato articolo 1, comma 155, della legge 145/2018, pari a 40.000.000 euro per l'annualità 2019 e a 40.000.000 euro per l'annualità 2020” (articolo 1, comma 2);
  - “le risorse di cui al comma 2 poss[ano] essere accreditate alla [Csea] con la procedura di cui all'art. 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, norma che disciplina il caso di “spesa da demandarsi a funzionari

- o commissari delegati” (articolo 1, comma 3);
- l’Autorità, “con propri provvedimenti, disciplin[i] le condizioni, i termini, le modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all’art.1” (articolo 2, comma 1);
- nell’ambito del primo stralcio del Piano nazionale – sezione «acquedotti» di cui al richiamato d.P.C.M. 1 agosto 2019 è stato ricompreso - avendone verificato i requisiti di strategicità, sinergia rispetto alla pianificazione sovraordinata di distretto e coerenza con gli obiettivi previsti dalla normativa *pro tempore* vigente - l’intervento n. 12 avente ad oggetto “*Sistema approvvigionamento Castel Bolognese – Intervento per nuova opera – solo progettazione*”, recante quale Ente di riferimento ATERSIR.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 425/2019/R/IDR l’Autorità ha disciplinato le condizioni, i termini e le modalità di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1 del d.P.C.M 1 agosto 2019, individuando altresì obblighi di rendicontazione e comunicazione da parte dell’Ente di riferimento (per il tramite dell’Ente di governo dell’ambito competente);
- in particolare, per quanto di interesse in questa sede, la deliberazione 425/2019/R/IDR ha originariamente subordinato (al comma 4.1) l’erogazione delle quote di finanziamento successive alla prima alla verifica dei seguenti adempimenti:
  - certificazione, da parte dell’Ente di riferimento:
    - dell’effettiva spesa del 100% dell’importo previsto per l’anno 2019, incluso l’acconto – o dell’eventuale spesa inferiore, laddove il completamento delle attività sia attestato dal collaudo dell’opera – ai fini dell’erogazione della seconda quota (lettera b);
    - dell’effettiva spesa del 40% dell’importo previsto per l’anno 2020 – o dell’eventuale spesa inferiore, laddove il completamento delle attività sia attestato dal collaudo dell’opera – ai fini dell’erogazione della terza quota (lettera c);
    - dell’effettiva spesa del restante 60% dell’importo previsto per l’anno 2020 – o dell’eventuale spesa inferiore, laddove il completamento delle attività sia attestato dal collaudo dell’opera – ai fini dell’erogazione della quarta quota (lettera d);
  - per l’erogazione di ciascuna quota, attestazione delle condizionalità individuate all’articolo 7, aventi ad oggetto:
    - l’ottemperanza da parte dell’Ente di riferimento (o dell’Ente di governo d’ambito, qualora non coincidente con l’Ente di riferimento) alla regolazione *pro tempore* vigente, consistente nella trasmissione all’Autorità degli atti che costituiscono lo specifico schema regolatorio del soggetto realizzatore vigente al momento della richiesta di erogazione delle quote di finanziamento (comma 7.1);



- l'adempimento da parte del soggetto realizzatore degli obblighi di rendicontazione e comunicazione previsti all'articolo 5, inclusi gli obblighi di monitoraggio e aggiornamento della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (comma 7.3);
- il rispetto di condizioni puntuali a cui assoggettare il soggetto realizzatore e l'Ente di riferimento, eventualmente previste dall'Autorità nel caso in cui si rilevino specifiche criticità nelle scelte di programmazione e gestione del servizio idrico integrato;
- all'articolo 5 della deliberazione in parola è stato definito il contenuto informativo minimo della documentazione da trasmettere, prevedendo in particolare (al comma 5.3) che, in corrispondenza di ciascuna quota di erogazione, l'Ente di riferimento, avvalendosi dell'Ente di governo dell'ambito laddove differente, informi l'Autorità e Csea sullo stato di avanzamento dell'intervento finanziato, aggiornando il cronoprogramma finanziario e segnalando eventuali criticità (ritardi nella realizzazione) o variazioni del progetto di carattere tecnico o economico.

**CONSIDERATO, ANCORA, CHE:**

- con la deliberazione 512/2019/R/IDR l'Autorità ha autorizzato l'erogazione da parte di Csea della prima quota di finanziamento - ai sensi del comma 4.1, lettera a), della citata deliberazione 425/2019/R/IDR e previa verifica degli adempimenti di cui al comma 2.5 del medesimo provvedimento - per la realizzazione di alcuni degli interventi di cui all'Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. 1 agosto 2019, tra i quali è stato incluso l'intervento n. 12 in oggetto;
- nella richiamata deliberazione 512/2019/R/IDR l'Autorità ha subordinato l'erogazione delle successive quote, coerentemente con le modalità definite all'articolo 4 della deliberazione 425/2019/R/IDR, alla verifica delle condizionalità di cui ai commi 7.1 e 7.3 della medesima deliberazione;
- con la circolare 10/2020/IDR, Csea ha poi definito le modalità – e la modulistica – mediante le quali gli Enti di riferimento di cui all'Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. 1 agosto 2019, con il coinvolgimento dei soggetti realizzatori dagli stessi individuati, devono avanzare richiesta per l'erogazione delle quote successive all'acconto e assolvere agli obblighi di certificazione di cui al comma 4.1 nonché agli obblighi informativi di cui ai commi 5.3 e 6.2 della deliberazione 425/2019/R/IDR;
- a valle del primo monitoraggio semestrale ai sensi del richiamato comma 5.3 della deliberazione 425/2019/R/IDR, e a seguito di specifica istruttoria volta a verificare il rispetto degli adempimenti in capo all'Ente di riferimento e al soggetto beneficiario, l'Autorità – avvalendosi di Csea per i profili di propria competenza – ha provveduto, ai sensi e nei termini del comma 4.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR, a completare l'erogazione della prima quota di finanziamento per tutti i 26 interventi/progetti ricompresi nel citato Piano e ad autorizzare l'erogazione di ulteriori quote di finanziamento per taluni interventi, in ragione

dell'effettiva spesa sostenuta dai soggetti beneficiari.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il quadro complessivo di carattere normativo e regolatorio con riferimento al quale l'Autorità ha impostato i propri provvedimenti ha risentito profondamente degli effetti della pandemia da virus COVID-19, il cui acuirsi ha comportato l'adozione di misure (di limitazione negli spostamenti e di sospensione di talune attività produttive industriali e commerciali) volte a contrastarne e contenerne la diffusione a livello nazionale;
- tenuto conto della contingente emergenza sanitaria e dei conseguenti effetti in termini di rallentamento e sospensione dei cantieri, l'Autorità, al fine di proseguire celermente la programmazione e la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, ha disposto, con la deliberazione 520/2020/R/IDR, un temporaneo adeguamento delle modalità di erogazione disciplinate con la delibera 425/2019/R/IDR, che alla luce del contesto emergenziale, ne preservasse l'efficacia;
- in particolare, nella citata deliberazione 520/2020/R/IDR l'Autorità ha previsto di derogare (fino al 31 dicembre 2020) alle previsioni in ordine alle attestazioni e alle certificazioni cui subordinare – ai sensi del comma 4.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR – l'erogazione delle diverse quote di finanziamento, autorizzando l'erogazione di quote a copertura degli importi per i quali l'Ente di riferimento attestasse l'effettiva spesa (anche qualora quest'ultima risultasse inferiore alle soglie originariamente previste ai sensi del comma 4.1 sopra citato).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- successivamente, sono emerse talune esigenze di ulteriore coordinamento tra le attività di monitoraggio da parte dei vari Ministeri interessati e lo sviluppo delle modalità tecniche di erogazione delle risorse implementate sulla base della procedura di cui all'articolo 34, comma 2-bis, della legge 196/09 (prevista dall'articolo 1, comma 3, del d.P.C.M. 1 agosto 2019), che definisce le modalità di impegno e pagamento nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati;
- al fine di rafforzare tale coordinamento, nonché di garantire una tempestiva erogazione delle risorse per la progettazione e realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, assicurando al contempo un efficace utilizzo delle stesse in un contesto caratterizzato dalle criticità connesse al protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, con la deliberazione 58/2021/R/IDR, l'Autorità ha adottato una semplificazione delle modalità di erogazione delle risorse recate al comma 4.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR disponendo che:
  - in luogo delle quote originariamente previste alle lettere b), c) e d) del citato comma 4.1, l'erogazione dei finanziamenti – per la parte eccedente l'acconto e le eventuali quote già erogate – avvenga (previa verifica del rispetto delle



- condizionalità di cui all'articolo 7 della deliberazione 425/2019/R/IDR) sulla base degli importi effettivamente spesi, come comunicati, in sede di rendicontazione, dall'Ente di riferimento;
- entro il 31 maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno, nonché a corredo di ciascuna richiesta di erogazione dei fondi, i soggetti beneficiari del finanziamento, e i relativi Enti di riferimento, ai sensi del comma 5.3 della deliberazione 425/2019/R/IDR, informino l'Autorità e Csea sullo stato di avanzamento dell'intervento finanziato;
  - con la circolare 4/2021/IDR, Csea ha aggiornato le modalità e la modulistica – previste originariamente nella circolare 10/2020/IDR – mediante le quali gli Enti di riferimento di cui all'Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. 1 agosto 2019, con il coinvolgimento dei soggetti realizzatori dagli stessi individuati, devono avanzare richiesta per l'erogazione delle quote successive all'acconto e assolvere agli obblighi di certificazione di cui al comma 4.1, nonché agli obblighi informativi di cui ai commi 5.3 e 6.2 della deliberazione 425/2019/R/IDR, comunque in coerenza con le semplificazioni, di cui ai precedenti alinea, recate dalla deliberazione 58/2021/R/IDR.

**CONSIDERATO, ANCORA, CHE:**

- il quadro normativo di riferimento, su cui l'Autorità ha definito il primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, è stato da ultimo inciso dalle disposizioni recate dal decreto-legge 121/21, per effetto delle quali la disciplina relativa al Piano nazionale di interventi nel settore idrico è stata riformulata prevedendo che:
  - “per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro [delle infrastrutture e dei trasporti], di concerto con i Ministri [dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale], della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata (...), entro il 30 giugno 2022 è adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico” (articolo 1, comma 516, primo periodo, della legge 205/17);
  - “gli interventi finanziati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 [Primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «invasi»], e 1 agosto 2019 [Primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «acquedotti»], sono inseriti nel Piano nazionale di cui al comma 516 (...) e sono attuati e monitorati secondo le modalità previste nei medesimi decreti” (articolo 1, comma 516-ter, primo

periodo, della legge 205/17);

- con il decreto interministeriale 350/22, sono state definite le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al novellato comma 516 del medesimo articolo, nonché quelle di implementazione e di rendicontazione degli interventi successivamente selezionati e finanziati;
- nel d.P.C.M. 17 ottobre 2024, che ha recepito il richiamato Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) – di cui il recente decreto ministeriale 16 settembre 2025 reca il primo stralcio attuativo –, sono state fatte confluire le programmazioni esistenti adottate per il finanziamento di interventi nel settore idrico, incluse quelle relative al d.P.C.M. 1 agosto 2019, in applicazione del sopra richiamato comma 516-ter della legge 205/17.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la comunicazione del 6 agosto e, successivamente, in occasione del dodicesimo monitoraggio semestrale - tenutosi nel mese di ottobre 2025 -, con le comunicazioni del 31 ottobre e del 18 novembre 2025, ATERSIR ha trasmesso all'Autorità e a Csea la documentazione avente ad oggetto lo stato di avanzamento dell'intervento n. 12 di cui all'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, presentando contestualmente la richiesta di erogazione di una quota di finanziamento pari a 752.574,13 euro avendone certificato la relativa spesa;
- tale richiesta determina la conclusione del finanziamento assentito per la sola progettazione dell'intervento in parola, il cui importo originario, nel corso dei precedenti monitoraggi, è stato aggiornato a 1.512.574,13 euro.

**RITENUTO, CHE:**

- sia opportuno favorire il compimento delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge 205/17, anche alla luce delle novità introdotte con il richiamato decreto-legge 121/21;
- con riferimento all'intervento n. 12, contenuto nell'Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. del 1 agosto 2019:
  - sussistano (anche in esito alle verifiche compiute da Csea, per i profili di rispettiva competenza) i requisiti per l'ammissibilità del citato intervento all'erogazione della quota di finanziamento, ai sensi del comma 4.1, lettera b), della deliberazione 425/2019/R/IDR, come integrata con la deliberazione 58/2021/R/IDR;
  - risultino rispettate le condizionalità di cui ai commi 7.1 e 7.3 della medesima deliberazione;
- sia necessario, pertanto, autorizzare Csea, sulla base della procedura di cui all'articolo 34, comma 2-bis, della legge 196/09, ad erogare la quota conclusiva di

finanziamento di cui all' Allegato A alla presente deliberazione, ai sensi del comma 4.1, lettera b), della deliberazione 425/2019/R/IDR – come integrata con la deliberazione 58/2021/R/IDR – per la realizzazione dell'intervento n. 12, contenuto nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, avente ad oggetto “*Sistema approvvigionamento Castel Bolognese – Intervento per nuova opera – solo progettazione*” (CUP H79B19000050003), recante quale Ente di riferimento ATERSIR.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- l'adozione della presente deliberazione costituisca atto di ordinaria amministrazione, trattandosi di ordinaria attuazione di previgenti disposizioni cui l'Autorità è vincolata, al fine di garantire il compimento delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019

**DELIBERA**

1. di autorizzare Cassa per i servizi energetici e ambientali, sulla base della procedura di cui all'articolo 34, comma 2-bis, della legge 196/09, ad erogare la quota conclusiva di finanziamento di cui all' Allegato A alla presente deliberazione, ai sensi del comma 4.1, lettera b), della deliberazione 425/2019/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 58/2021/R/IDR, per la realizzazione dell'intervento n. 12, contenuto nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, avente ad oggetto “*Sistema approvvigionamento Castel Bolognese – Intervento per nuova opera – solo progettazione*” (CUP H79B19000050003), recante quale Ente di riferimento ATERSIR;
2. di trasmettere il presente provvedimento, per i seguiti di competenza, al Funzionario delegato presso Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

16 dicembre 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*